

COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA
Provincia di Cremona

Via Ponte Rino n. 9 – Tel. 0373/74325 – Fax 0373/74036

indirizzo e-mail info@comune.campagnolacremasca.cr.it

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 17 DEL 28.04.2017

**REGOLAMENTO SULLA
RATEIZZAZIONE DELLA
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
COMUNALI**

INDICE GENERALE

- **Art. 1** – Ambito di applicazione
- **Art. 2** – Esclusione
- **Art. 3** – Condizioni per beneficiare di rateizzazioni o proroghe
- **Art. 4** – Rateizzazione in fase di versamento spontaneo
- **Art. 5** – Rateizzazione per atti di recupero di entrate o di irrogazione di sanzioni tributarie
- **Art. 6** – Rateizzazione in fase di riscossione coattiva
- **Art. 7** – Interessi dilatori
- **Art. 8** – Proroghe
- **Art. 9** – Decadenza
- **Art. 10** – Ulteriore rateizzazione
- **Art.11** – Importo minimo
- **Art.12** – Derghe
- **Art.13** – Riscossione coattiva con l'Agente di riscossione
- **Art.14** – Garanzie sulla rateizzazione
- **Art.15** – Pluralità di rateizzazioni
- **Art.16** – Procedimento
- **Art.17** – Disposizioni generali
- **Art. 18** – Norme transitorie e finali
- **Art. 19** - Entrata in vigore

Art. 1 – Ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento si applica a tutte le entrate comunali, aventi natura tributaria o patrimoniale ed ai proventi da servizi, indipendentemente dalla relativa allocazione nel bilancio dell'ente.
- 2) Rientra nel campo di applicazione del presente regolamento anche la rateizzazione di sanzioni amministrative tributarie.

Art. 2 – Esclusione

- 1) Il regolamento non si applica:
 - a) alle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto disciplinate dall'articolo 26 dalla Legge 24/11/1981 n.689, fatta eccezione per quelle tributarie;
 - b) ai contributi di costruzione;
 - c) alle entrate riscosse dal Comune per conto di altri enti;
 - d) alle entrate per le quali la rateizzazione è regolata da disposizioni normative speciali.

Art. 3 – Condizioni per beneficiare di rateizzazioni o proroghe

- 1) Per beneficiare della concessione di rateizzazioni o proroghe, il debitore al momento della concessione di tale beneficio non deve aver altre posizioni debitorie scadute nei confronti del Comune, comprese quelle già in fase di recupero coattivo, non contemplate nell'istanza stessa. I criteri per la verifica della predetta condizione sono:
 - a) per i tributi o altre entrate da versare in modalità di autoliquidazione del contribuente o dell'utente, l'ente effettua la verifica anche rispetto alle somme a debito comunque già scadute anche se non è ancora emesso il relativo sollecito o atto di recupero (atto di liquidazione o accertamento);
 - b) le somme già richieste in fase di sollecito o in atti di recupero, anche già in fase coattiva, debbono essere già pagate indipendentemente dalla scadenza specifica dei medesimi atti, fatta salva la facoltà di cui al successivo comma 4 del presente articolo;
 - c) non si considerano le somme a debito dell'istante in qualità di responsabile solidale per posizione debitorie in capo ad altri soggetti, salvo sia già emesso a suo carico il relativo atto di recupero o sia iniziato a suo carico il recupero coattivo;
 - d) non si considerano le somme a debito di società od enti di cui il debitore istante sia legale rappresentante o amministratore;
 - e) non si considerano le somme dovute dall'istante conseguenti a successione "mortis causa", precedentemente in carico al "de cuius";
 - f) nel caso che il pagamento del debito sia già previsto in più rate per disposizione legislativa o regolamentare o contrattuale, il debitore per beneficiare di un'ulteriore personale rateizzazione dovrà avere versato tutte le altre precedenti rate, se scadute.

2) E' compito del Responsabile del Tributo, a cui fa riferimento l'entrata oggetto di rateizzazione o proroga, accertare preliminarmente presso tutti gli altri settori dell'Amministrazione comunale, l'esistenza o meno delle condizioni di cui al comma 1).

3) La rateizzazione deve essere richiesta dal debitore con apposita istanza scritta alla quale dovrà essere allegato ogni documento a sostegno della medesima.

4) Il debitore istante dopo la presentazione della domanda e prima del provvedimento di rigetto, ai fini della sussistenza della condizione di cui al comma 1, può estinguere i debiti verso il Comune considerati già scaduti ai sensi del comma stesso. In caso di rigetto della domanda, la stessa può essere ripresentata ed accolta qualora nulla più osti alla sua ammissibilità ed accoglimento. Le somme già scadute per tributi, che non siano già richieste in atti di recupero emessi, per le quali sia previsto l'istituto del ravvedimento operoso, debbono essere versate con tale procedura, se ancora ammissibile, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, come previsto dalla lettera a) del comma 1; in caso contrario il competente ufficio emette immediatamente l'atto di recupero, atto che dovrà essere onorato ai fini dell'accoglimento dell'istanza come previsto dalla lettera b) del comma 1.

Art. 4 – Rateizzazione delle entrate in fase di versamento spontaneo

1) I tributi comunali ed i proventi extratributari, in fase non coattiva, possono essere rateizzati con un **piano ordinario** pari a:

- a) un massimo di dodici rate mensili, per le persone fisiche in situazioni di obiettiva difficoltà socio-economica;
- b) un massimo di dodici rate mensili, per imprenditori individuali ed imprese di qualsivoglia tipologia, inerenti debiti ascrivibili all'attività di impresa, per situazioni di obiettiva difficoltà finanziaria od in stato di liquidazione.

2) Nei casi di "*situazione di obiettiva e di rilevante difficoltà temporanea di pagamento*" relativa alle sole persone fisiche, i tributi comunali ed i proventi extratributari in fase non coattiva possono essere rateizzati con un **piano straordinario** pari a un massimo di venti rate mensili. Si definisce "*situazione di obiettiva e di rilevante difficoltà temporanea di pagamento*" tutto ciò che comporta una temporanea diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, in eventi di calamità naturale riconoscibili ed accertati ovvero nei seguenti elementi soggettivi:

- a) lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile, che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
- b) qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito.

3) Le richieste di rateizzazione vanno inoltrate all'ufficio di competenza cui fa capo l'entrata oggetto dell'istanza, che avrà facoltà di acquisire ogni ulteriore elemento, che riterrà opportuno al fine dell'istruttoria dell'istanza.

Art. 5 – Rateizzazione per atti di recupero di entrate o di irrogazione di sanzioni tributarie

1) Le somme complessivamente richieste tramite atti di recupero (atti liquidazione o accertamento) su tributi comunali o su proventi extratributari, in fase non coattiva, per situazioni di obiettiva difficoltà socio-economica o finanziaria, come indicato all'articolo 4, possono essere rateizzate in un massimo di dodici rate mensili ovvero venti rate mensili, come indicato nel predetto articolo.

2) La disposizione si applica anche alle somme richieste a titolo di interessi e sanzioni pecuniarie, contestualmente irrogate nel medesimo atto.

3) Per la valutazione dell'istanza e relativa concessione della rateizzazione, si applica il disposto del precedente articolo 4.

Art. 6 - Rateizzazione in fase di riscossione coattiva

1) Sulle somme oggetto di riscossione coattiva ai sensi del R.D. n.639/1910, per situazioni di obiettiva difficoltà socio-economica o finanziaria per situazioni di obiettiva difficoltà socio-

economica o finanziaria, possono essere rateizzate in un massimo di dodici rate mensili ovvero venti rate mensili, come indicato nell'articolo 4.

2) Per la valutazione dell'istanza e relativa concessione della rateizzazione, si applica il disposto del precedente articolo 4.

3) La rateizzazione è applicabile anche per le entrate in recupero coattivo esternalizzato, rimanendo comunque di competenza degli uffici comunali il relativo atto di concessione.

Art. 7 – Interessi dilatori

1) Salvo diversamente stabilito da disposizioni normative speciali, sulle somme rateizzate si applicano gli interessi dilatori al saggio legale vigente al momento della concessione, decorrenti dalla data di scadenza originaria del debito; per le somme a debito già scadute antecedentemente all'atto di concessione si applicano dalla scadenza originaria fino al medesimo atto di concessione, i tassi man mano vigenti. Gli interessi vanno versati in un'unica soluzione, unitamente alla prima rata.

2) La mancata corresponsione degli interessi dilatori equivale a mancato pagamento della prima rata.

3) La disposizione si applica anche per la rateizzazione di somme già in fase di recupero coattivo ed in tal caso gli interessi si applicano dalla data dell'atto di concessione.

4) Non si applicano gli interessi dilatori in caso di rateizzazione con piano straordinario o in caso di imprese in stato di liquidazione.

Art. 8 – Proroghe

1) Nei casi in cui è ammissibile la rateizzazione ai sensi delle precedenti disposizioni, è concedibile alle stesse condizioni una proroga della scadenza dell'intera somma a debito, fino ad un massimo di tre mesi dalla scadenza originaria del debito.

2) Al riguardo si applicano gli interessi dilatori al saggio legale come indicato nell'articolo 7.

Art. 9 – Decadenza

1) Il debitore decade dal beneficio della rateizzazione in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

2) Gli effetti della decadenza cessano con l'estinzione dell'intero debito residuo, compresi gli interessi dilatori ed eventuali spese di riscossione a favore di soggetti esterni.

3) In caso di decadenza il carico residuo non può più essere oggetto di nuova rateizzazione o proroga.

4) Il Responsabile competente comunica immediatamente al debitore ed all'ufficio Ragioneria dell'ente l'intervenuta decadenza.

Art. 10 – Ulteriore rateizzazione

1) In caso di comprovato peggioramento della situazione socio-economica o finanziaria, accertata con le modalità di cui ai precedenti articoli, la rateizzazione, se originariamente concessa in un numero di rate inferiori rispetto al massimo concedibile, potrà essere oggetto di un nuovo piano di rientro del debito residuo fino al raggiungimento del predetto numero massimo di rate, considerando anche quelle inizialmente concesse.

2) La facoltà di cui al comma 1 può essere concessa una volta sola.

3) La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte del debitore deve pervenire, a pena di inammissibilità, prima della decadenza dal beneficio.

Art. 11 – Importo minimo della rata

1) L'importo di ogni singola rata risultante dall'atto di concessione, non può essere inferiore ad euro 50,00, non considerando le somme dovute per interessi dilatori comprese nella rata, e in fase coattiva non considerando le somme comprese nella rata dovute per spese di procedura a carico del debitore e per interessi moratori eventualmente già maturati.

Art.12 - Deroghe

1) Deroghe particolari alla disciplina di cui al presente regolamento, possono essere disposte con apposita deliberazione di Giunta comunale, previa adeguata e specifica motivazione.

Art. 13 – Riscossione coattiva con l'Agente di riscossione

1) La facoltà di rateizzazione delle somme oggetto di riscossione coattiva tramite ruolo, di cui all'articolo 19 del D.P.R. n.602/1973, rimane in capo al Comune ai sensi dell'art.26, comma 1 bis, del D. Lgs n. 46/1999 come introdotto dall'art.36 del D.L. n. 248/2007 convertito in Legge 31/2008.

2) Per quanto previsto al precedente comma 1) sono applicabili le procedure, i limiti ed i criteri di cui al presente regolamento.

Art. 14 – Garanzie sulla rateizzazione

1) In caso di piano ordinario di rateizzazione per somme complessive dovute pari almeno ad € 6.000,00, il Comune richiede al debitore idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

2) La concessione di rateizzazione decade in caso di mancata presentazione della garanzia di cui al comma 1) entro 30 giorni dalla data comunicazione del predetto atto concessorio.

3) Non è prevista la costituzione di garanzia in caso di piano straordinario di rateizzazione o in caso di imprese in stato di liquidazione.

Art. 15 – Pluralità di rateizzazioni

1) Non è causa ostativa alla concessione della rateizzazione il fatto che il debitore ne abbia in corso un'altra per la quale non sia intervenuta la decadenza prevista dall'articolo 9.

2) Se interviene la decadenza, di cui all'articolo 9, non possono essere concesse nuove rateizzazioni per altri nuovi debiti, fino all'assolvimento dell'intero debito per il quale è intervenuta la decadenza stessa.

3) Nel caso di pluralità di rateizzazioni concomitanti, se interviene la decadenza per una sola di esse, non interviene di per sé decadenza per le altre.

Art. 16 – Procedimento

1) L'istanza viene istruita, valutata e decisa dal Responsabile Area Tributi del Comune.

2) Nel corso dell'istruttoria, il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione eventualmente presentata.

3) Il Funzionario può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della domanda, da presentarsi entro il termine di 15 giorni.

4) La mancata esibizione, da parte del contribuente, della documentazione richiesta entro il termine fissato, comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito e la conseguente riscossione in un'unica soluzione del debito. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci sarà sanzionata ai sensi degli articoli 75 (decadenza dai benefici) e 76 (norme penali) del Dpr n. 445/2000.

5) Terminata l'istruttoria, il Funzionario, ponderati tutti gli elementi oggetto dell'istruttoria (finalizzati a verificare la sussistenza della situazione legittimante), emetterà specifico provvedimento motivato di accoglimento o di diniego dell'istanza di rateizzazione.

6) Il provvedimento deve essere adottato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta.

7) Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate.

8) Il provvedimento deve essere comunicato all'interessato, oltre che eventualmente, qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, al concessionario della riscossione.

9) Il Comune può effettuare controlli in merito al permanere del presupposto legittimante la concessione del provvedimento.

Art. 17 – Disposizioni generali

- 1) In caso di rigetto dell'istanza di concessione da parte dell'ente, emesso dopo la scadenza originaria del debito, al debitore non potranno addossarsi eventuali sanzioni ed interessi moratori previsti dalle disposizioni particolari se l'istanza sia pervenuta all'ente almeno 30 giorni antecedenti la scadenza originaria.
- 2) Ogni rata autorizzata deve essere tendenzialmente di uguale importo e con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese solare.
- 3) Una volta richiesta ed ottenuta la rateizzazione, è sempre possibile effettuare il saldo del debito residuo in unica soluzione, senza però il recupero degli interessi dilatori eventualmente già corrisposti.
- 4) In caso di concessione della rateizzazione, la prima rata ha scadenza l'ultimo giorno del mese corrente se l'atto di concessione è emesso entro il 15 del mese; qualora la concessione avvenga nella seconda quindicina del mese, la scadenza della prima rata viene stabilita all'ultimo giorno del mese solare successivo. Qualora già la scadenza originaria del debito sia posteriore alle predette date, la prima rata concessa avrà scadenza all'ultimo giorno del mese di scadenza originaria, salvo il debitore richieda espressamente di anticipare la decorrenza.
- 5) Qualora il debitore richieda con un'unica istanza la rateizzazione di più debiti, il numero massimo concedibile di rate s'intende comunque riferito all'intera somma a debito.
- 6) Se il giorno di scadenza di una singola rata cade in giorno festivo o di sabato, esso è prorogato di diritto al giorno feriale immediatamente successivo.
- 7) Al Responsabile compete il monitoraggio costante dei pagamenti ed intraprendere le eventuali azioni successive atte al recupero.
- 8) E' compito del Responsabile provvedere alle eventuali reimputazioni in bilancio delle somme oggetto di rateizzazione, qualora ricada in esercizi successivi a quello corrente.

Art. 18 – Norme transitorie e finali

- 1) Non si applicano disposizioni comunali regolamentari eventualmente in contrasto con il presente regolamento.
- 2) Eventuali modifiche legislative intervenute prevarranno sul presente regolamento e troveranno immediata applicazione.

Art. 19 – Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consiliare di approvazione.